

Legge regionale 18 luglio 2014 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Art. 4

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 17 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:

a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;

b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;

c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.>>;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni.>>;

d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai

promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.

8 ter. L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:

- a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;
- c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.

8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.

8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.>>;

e) al comma 14 le parole <<ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della

presente legge in quanto compatibili>> sono soppresse.